

ALLEGATO A alla proposta di delibera DC/PRO/2024/39

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

Indice generale

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I.....	4
Disposizioni comuni.....	4
Art. 1.....	4
<i>Oggetto e scopo del regolamento.....</i>	4
Art. 2.....	4
<i>Entrate comunali.....</i>	4
CAPO II.....	5
Entrate comunali-Definizione e gestione.....	5
Art.3.....	5
<i>Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie.....</i>	5
Art. 4.....	6
<i>Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali.....</i>	6
Art.5.....	6
<i>Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689.....</i>	6
Art. 6.....	7
<i>Ingiunzione di pagamento.....</i>	7
Art. 7.....	7
<i>Atti delle procedure cautelari ed esecutive.....</i>	7
TITOLO II.....	8
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	8
CAPO I.....	8
Riscossione volontaria e coattiva.....	8
Art. 8.....	8
<i>Riscossione.....</i>	8
Art. 9.....	8
<i>Riscossione volontaria.....</i>	8
Art.10.....	9
<i>Riscossione coattiva.....</i>	9
Art. 11.....	11

<i>Interessi</i>	11
Art 12.....	12
<i>Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare</i>	12
Art. 13.....	12
<i>Recupero crediti da procedure concorsuali</i>	12
TITOLO III.....	12
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....	12
CAPO I.....	12
Disposizioni generali.....	12
Art. 14.....	12
<i>Istituti deflativi del contenzioso</i>	12
Art.15.....	13
<i>Divieto di bis in idem nel procedimento tributario</i>	13
Art .16.....	13
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	13
CAPO II.....	14
Esercizio del potere di autotutela.....	14
Art.17.....	14
<i>Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</i>	14
Art.18.....	14
<i>Esercizio del potere di autotutela facoltativa</i>	14
CAPO III.....	15
Principio del contraddittorio preventivo.....	15
Art.19.....	15
<i>Principio del contraddittorio</i>	15
CAPO IV.....	17
Il diritto di interpello.....	17
Art. 20.....	17
<i>Diritto di interpello</i>	17
CAPO V.....	20
Accertamento con adesione.....	20
Art.21.....	20
<i>Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</i>	20
Art.22.....	21
<i>Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</i>	21
Art. 23.....	22
<i>Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</i>	22
Art.24.....	23
<i>Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione</i>	23
Art. 25.....	23
<i>Atto di accertamento con adesione</i>	23
Art. 26.....	24
<i>Effetti della definizione</i>	24
Art.27.....	24

<i>Riduzione delle sanzioni</i>	24
TITOLO IV.....	25
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E RIMBORSI.....	25
CAPO I.....	25
Applicazione delle sanzioni.....	25
Art. 28.....	25
<i>Applicazione delle sanzioni</i>	25
Art. 29.....	25
<i>Criteri per la determinazione delle sanzioni</i>	25
Art. 30.....	26
<i>Determinazione dell'entità delle sanzioni</i>	26
Art 31.....	28
<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente</i>	28
CAPO II.....	28
Adesione all'accertamento, concorso di violazioni, adempimento spontaneo tardivo.....	28
Art.32.....	28
<i>Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento</i>	28
Art. 33.....	29
<i>Concorso di violazioni e continuazione</i>	29
Art. 34.....	29
<i>Adempimento spontaneo tardivo</i>	29
CAPO III.....	30
Versamento rimborsi e compensazione.....	30
Art.35.....	30
<i>Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali</i>	30
Art.36.....	30
<i>Sospensione dei rimborsi e compensazione</i>	30
Art.37.....	30
<i>Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU, TARI e Imposta di Soggiorno</i>	30
TITOLO V.....	31
DISPOSIZIONI FINALI.....	31
CAPO I.....	31
Potenziamento attività impositiva, decorrenza e validità del regolamento.....	31
Art. 38.....	31
<i>Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali</i>	31
Art.39.....	31
<i>Decorrenza e validità</i>	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2

Entrate comunali

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate: ICI-IMU, TARSU-TARES-TARI, Imposta di Soggiorno.
3. Sono di natura patrimoniale, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti entrate: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 865 (CUP), canone sulle pubbliche affissioni, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, tariffe per servizi educativi/scolastici, sociali e per impianti sportivi, oneri di urbanizzazione, canoni di locazione, canoni di concessione.
4. All' U.I Entrate dell'Area Risorse Finanziarie compete la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie; riguardo alle entrate patrimoniali al Settore/Quartiere titolare

dell'entrata compete la riscossione volontaria, mentre l'eventuale riscossione coattiva è gestita dall'U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e dalla Polizia Locale, secondo le modalità di cui agli articoli del titolo secondo del presente regolamento.

5. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva e dei rimborsi delle entrate tributarie e patrimoniali può essere affidato in concessione a terzi. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti dell'entrata, il Funzionario Responsabile dell'entrata coincide con la persona designata dal Concessionario. A questi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività inerente la riscossione ordinaria e coattiva e dei rimborsi, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'entrata affidata in concessione.

CAPO II

Entrate comunali-Definizione e gestione

Art.3

Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'avviso notificato ai sensi del comma 1, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. L'avviso di accertamento deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Il contenuto dell'avviso di accertamento di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli avvisi di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento, indicato al comma 1, assume la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede,

pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 .

Art. 4

Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini di prescrizione/decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.
3. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi atti da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Art.5

Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689

1. Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni (es. Polizia Locale) ed esterni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Arpa) al Comune per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza comunale) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali).
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I Sez. I e II.
3. Il Dirigente dell'U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale e rilevato il mancato pagamento, se ritiene fondato l'accertamento, determina

con ordinanza la somma dovuta per la violazione (somma individuata tra il minimo e il massimo previsto per ogni singola violazione) ingiungendone il pagamento.

4. Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.
5. La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione di pagamento con addebito delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre ad ulteriori oneri di riscossione di cui al presente regolamento.
6. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura prevista dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.

Art. 6

Ingiunzione di pagamento

1. L'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 viene emessa:
 - per la riscossione coattiva relativa alle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - per la riscossione coattiva delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non esecutivi, relativi a entrate tributarie emessi entro il 31.12.2019;
 - per la riscossione coattiva fino al 31.12.2019 di altre entrate di natura patrimoniale diverse da ordinanze-ingiunzioni e sanzioni per la violazione del codice della strada.

Art. 7

Atti delle procedure cautelari ed esecutive

1. Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata, comporta l'avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.
2. La procedura cautelare comporta il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.
3. La procedura esecutiva comporta:
 - pignoramento di crediti presso terzi (quali stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, canoni di

locazione/affitti presso locatari/affittuari);

- pignoramento di beni mobili;

- pignoramento di beni immobili.

Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e, ove compatibile con l'entrata e l'iter attivato, art. 1, comma 792, lett. h, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prima di attivare le azioni esecutive il Comune procede con l'emissione dell'intimazione ad adempiere da notificare nelle stesse modalità previste per l'ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.

TITOLO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

CAPO I

Riscossione volontaria e coattiva

Art. 8

Riscossione

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi.
3. Fermi restando i limiti di legge e regolamentari relativi a pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare, il Comune non procede all'emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 5; la riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate a tale titolo.

Art. 9

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate ad eccezione di quelle in concessione a terzi, così come indicato all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.

Art.10

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate che non sono oggetto di concessione a terzi è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata del proprio credito.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente regolamento.
3. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:
 - a) fase di accertamento esecutivo/ingiunzione: si tratta della fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, di competenza della Polizia Locale. Il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, sottoscrive le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.
 - b) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione fiscale di competenza della Polizia Locale, rientrano nella competenza del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, il quale si può avvalere, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione di cui all'art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019, il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
 - a) rimborso spese da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella

misura del:

- 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione;
 - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
 - b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;
 - c) recupero spese legate alla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale e alla notifica degli atti delle successive fasi cautelari ed esecutive, nella misura indicata nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo;
 - d) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi), quantificati nella misura indicata negli allegati A e B parte integrante del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023);
 - e) diritti, oneri e spese di assistenza legale derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
5. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.
 6. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il Tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal Giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.
 7. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa ad entrate tributarie e patrimoniali diverse dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, avviata tramite emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale a partire dal 1/1/2020 il debitore è soggetto agli oneri di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) – oneri di riscossione a carico del debitore – e lett. b) – spese di notifica ed esecutive – della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le spese di notifica sono addebitate per ogni atto notificato al debitore, sia nella fase di accertamento esecutivo/ingiunzione che nella fase cautelare ed esecutiva.
 8. Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata. Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), le spese di invio del sollecito, ripetibili nei confronti del destinatario, si

applicano nella misura prevista dall'art. 2 comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.

9. Gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono conteggiati al tasso di interesse legale.
10. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) tributo/entrata patrimoniale;
 - b) sanzioni;
 - c) oneri di riscossione a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - d) rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione di cui all'art. 10 comma 4 lett. a) del presente regolamento;
 - e) interessi di mora;
 - f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive;
 - g) spese di notifica.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dal Concessionario di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.

Art. 11

Interessi

1. Per tutte le entrate dovute al Comune vale il principio di cui all'art. 1282 del Codice Civile, per cui, salvo discipline specifiche vigenti, ogni credito non tempestivamente versato a scadenza o entro il termine formalmente imposto dal Comune produce interessi, che vengono quantificati nella misura del tasso legale e che devono essere conteggiati dalla data di scadenza del termine di versamento fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.
2. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali (interessi tributari) è pari al tasso di interesse legale.
3. Così come indicato nell'articolo che precede, su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale:
 - decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla data di effettivo pagamento;
 - dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento.

Art 12

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00.
2. Non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00.
3. Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00.
4. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso di accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui ai precedenti commi 1 e 2, salva prescrizione di legge.

Art. 13

Recupero crediti da procedure concorsuali

1. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il recupero dei crediti vantati dal Comune è effettuato da parte del Settore/Quartiere titolare dell'entrata.
2. Non si procede al recupero di cui al comma 1 per crediti inferiori ad euro 50,00.

TITOLO III

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 14

Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli avvisi di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art.15

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Art .16

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPO II

Esercizio del potere di autotutela

Art.17

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art.18

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 17, il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso

di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
6. Si applica il comma 4 dell'articolo che precede.

CAPO III

Principio del contraddittorio preventivo

Art.19

Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
 - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
 - e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui ai precedenti articoli 17 e 18;
 - g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472.

CAPO IV

Il diritto di interpello

Art. 20

Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche

disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 15 a 19.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dei commi 1 e 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
17. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento.
18. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 17.
19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
20. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO V

Accertamento con adesione

Art.21

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art.19 comma 8 del presente regolamento ;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel

contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del presente regolamento.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

Art.22

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento ;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del

procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 23

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'istanza di accertamento con adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
3. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 19 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 19 comma 8 del presente regolamento.
5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 19 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 21 comma 5 del presente regolamento.
6. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
8. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare

corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
10. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Art.24

Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Art. 25

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000 euro nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente

Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.

4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 26

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art.27

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti

la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E RIMBORSI

CAPO I

Applicazione delle sanzioni

Art. 28

Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 30 del presente regolamento.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 29

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
 - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i

termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472;

- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 30

Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	euro 258

b) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- art.8 e 9 D.Lgs.23/11 e art.13 D.L.201/11

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	euro 258
--	----------

c) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso	euro 500

d) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E SS. LEGGE 160/2019 (per le sanzioni: comma 775)

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo non versato, con un minimo di euro 50
dichiarazione infedele	75% del tributo non versato, con un minimo di euro 50
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario	euro 500
Risposta tardiva (oltre 60 giorni dalla notifica) al	euro 200

Art 31

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO II

Adesione all'accertamento, concorso di violazioni, adempimento spontaneo tardivo

Art.32

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. Nel caso in cui il contribuente intenda aderire all'avviso di accertamento e presenti istanza di rateizzazione prima della scadenza del termine per l'impugnativa dell'atto, l'Ente valuta che sussistano i presupposti per accordare la rateizzazione alle condizioni previste dal vigente Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali. Resta inteso che, in caso di pagamento rateale, l'acquiescenza si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata.

3. Così come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 449/97, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento. Ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472 e in virtù del rinvio operato dall'art. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473 in caso di annullamento parziale dell'atto in autotutela è possibile avvalersi degli istituti della definizione agevolata delle sanzioni previste per l'atto oggetto di annullamento alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché si rinunci a presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. La richiesta di riesame dell'atto in autotutela non sospende i termini per il ricorso e gli atti di annullamento parziale in autotutela non sono impugnabili autonomamente.

Art. 33

Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472 la sanzione viene così determinata:
 - se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto;
 - nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 34

Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, la sanzione è ridotta al 30% del minimo edittale se il contribuente presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, anche se per una diversa annualità, oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

CAPO III

Versamento rimborsi e compensazione

Art.35

Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

1. I tributi locali individuati all'art.30 del presente regolamento non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.
2. Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12 euro.
3. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di tributo, sanzioni e interessi - non sia superiore a 12 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.36

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il debitore o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. Il Comune valuta di disporre il pagamento delle somme dovute mediante compensazione quando si tratti di debiti e crediti consolidati.
3. Non possono essere oggetto di compensazione le stesse somme per cui non è prevista l'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Art.37

Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU, TARI e Imposta di Soggiorno

1. Il versamento della IUC-IMU di cui agli articoli 13 del decreto -legge n.201/2011, 8-9-14 del decreto legislativo n. 20/2011 e del decreto legislativo n. 504/1992 in quanto richiamato, il versamento della TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss. della legge 27 dicembre 2019 n. 160

quantificati in atto di accertamento – non disciplinato dall'art.1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono effettuati con apposito versamento su conto corrente postale mediante bonifico o utilizzando il modello F24 o il bollettino precompilato a tal fine allegato all'atto, nonché, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPa), e con altre modalità previste dallo stesso Codice.

2. Il versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dell'art. 4 commi 1 e 5 ter del decreto -legge n. 50/17 e dell' art.12 della legge regionale Emilia-Romagna n.16/2004 viene effettuato con apposito versamento su conto corrente postale tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPa) e con altre modalità previste dallo stesso Codice o, in via residuale, tramite bonifico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Potenziamento attività impositiva, decorrenza e validità del regolamento.

Art. 38

Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 legge 145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

Art.39

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2024.
2. Fino al 30 aprile 2024 resta in vigore il previgente Regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione PG.N.1579/2012.